

REVISIONE DOCUMENTI DI AFFIDAMENTO 2025/2026

Relazione sulle modifiche apportate

La presente relazione ha lo scopo di evidenziare le modifiche sostanziali apportate ai documenti di affidamento rispetto alla versione precedente, limitatamente ai casi in cui siano stati introdotti nuovi contenuti normativi oppure eliminati contenuti già presenti. Non vengono pertanto considerate le modifiche meramente formali, gli aggiornamenti di riferimenti normativi, le correzioni redazionali o gli adeguamenti di date e atti amministrativi.

Per ogni singolo documento di affidamento viene riportato, secondo l'ordine degli argomenti trattati, il paragrafo che è stato oggetto di integrazione o modifica:

Sommario

CONVENZIONE AFFIDAMENTO.....	1
CARTA DEI SERVIZI (pre-delibera 579/2025/R/idr – fino al 31.12.2026)	4
CARTA DEI SERVIZI (post delibera 579/2025/R/idr – a partire dal 01.01.2027).....	6
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (pre-delibera 579/2025/R/idr – fino al 31.12.2026)	7
REGOLAMENTO (post delibera 579/2025/R/idr – a partire dal 01.01.2027)	10
LINEE GUIDA ALLEGATE AL REGOLAMENTO	11
DISCIPLINARE TECNICO.....	12
LISTINO PREZZI.....	13

CONVENZIONE AFFIDAMENTO

Articolo 1 – Definizione di Ambito Territoriale Ottimale

È stata eliminata la precedente definizione di Ambito Territoriale Ottimale (ATO), sostituita da una formulazione più ampia e articolata che descrive in modo più dettagliato il ruolo dell'Ente di Governo dell'Ambito e il quadro normativo di riferimento.

Articolo 6 – Divieto di subconcessione

Al comma 6.2 è stata introdotta una nuova previsione secondo la quale l'utilizzo da parte del Gestore di imprese controllate, collegate, contratti di rete o joint venture, pur non configurando subconcessione del servizio, è subordinato al preventivo parere dell'EGA. Tale integrazione rafforza il ruolo di vigilanza dell'Ente di Governo dell'Ambito sulle forme di collaborazione societaria che possono incidere sull'organizzazione del servizio affidato.

Articolo 9 – Responsabilità del Gestore

È stato inserito un nuovo comma 9.10 che disciplina le operazioni societarie straordinarie del Gestore. In particolare, viene previsto che, qualora il Gestore sia interessato da operazioni quali scissioni, fusioni inverse o altre operazioni che comportino modifiche della titolarità dell'affidamento, sia necessario acquisire preventivamente il parere favorevole dell'EGA. La disposizione è finalizzata a garantire la permanenza delle condizioni che hanno consentito l'affidamento in house del servizio.

Articolo 17 – Approvazione dei progetti da parte dell’EGA e Autorità Espropriante

Allineamento alla nuova articolazione dei livelli di progettazione prevista dalla normativa sui contratti pubblici, garantendo continuità amministrativa e certezza procedurale per gli interventi ricompresi nel Programma degli Interventi e nel Piano d’Ambito.

Articolo 18 – Variazione del Programma degli Interventi

Specificato che ogni nuovo intervento debba garantire il mantenimento o il miglioramento degli obiettivi e degli indicatori fissati da ARERA e dall’EGA;

Introdotta la possibilità di inserire interventi finanziati tramite contributi a fondo perduto purché non venga modificata la spesa coperta da tariffa e sia mantenuto l’equilibrio economico-finanziario della gestione.

Articolo 30 – Report di sostenibilità

L’articolo è stato integralmente riformulato introducendo il concetto di Report di sostenibilità in luogo del precedente riferimento al bilancio sociale.

La nuova formulazione prevede che il Gestore pubblichi annualmente un documento di rendicontazione coerente con la normativa europea e nazionale in materia di sostenibilità.

Articolo 39 – Autorizzazioni, concessioni e permessi

Al comma 39.1 è stata riformulata la disposizione che riconosce espressamente al Gestore, per tutta la durata della Convenzione, l’autorizzazione ad utilizzare il suolo e il sottosuolo pubblico dei Comuni appartenenti all’ATO per l’esecuzione dei lavori e degli interventi necessari alla realizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato, prevedendone la concessione gratuita, con esonero dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale oltre che dei canoni di polizia idraulica sui reticoli idrici minori.

Articolo 41 – Penali

Viene introdotto un nuovo sistema strutturato di verifica annuale degli obiettivi, contestazione degli inadempimenti, applicazione delle penalità, individuazione delle cause esimenti e destinazione vincolata delle somme riscosse, mantenendo la piena autonomia rispetto alle penalità ARERA.

Articolo 44 – Garanzie

Viene esplicitata la modalità di quantificazione della polizza fideiussoria.

Conclusioni

Le principali modifiche introdotte alla Convenzione sono riconducibili a:

1. **Rafforzamento del ruolo di controllo e autorizzazione dell’EGA**, mediante l’introduzione di pareri obbligatori per operazioni societarie e forme di aggregazione tra imprese;
2. **Maggiore controllo sulla programmazione degli investimenti**, attraverso una disciplina più puntuale delle modifiche al Programma degli Interventi;
3. **Miglioramento degli strumenti di monitoraggio e rendicontazione**, con l’introduzione del report di sostenibilità e dell’obbligo di comunicazione delle dismissioni infrastrutturali;

4. **Consolidamento delle condizioni operative del Gestore**, mediante l'esplicito riconoscimento dell'utilizzo gratuito del suolo e sottosuolo pubblico per l'esecuzione delle attività afferenti al Servizio Idrico Integrato e dell'esenzione dal pagamento di qualsivoglia tipo di canone.

CARTA DEI SERVIZI (pre-delibera 579/2025/R/idr – fino al 31.12.2026)

Comunicazione inviata alle associazioni dei Consumatori in data 22/09/2026

Aggiornamento del quadro normativo

L'articolo relativo ai riferimenti normativi è stato aggiornato al fine di recepire le più recenti disposizioni nazionali ed europee intervenute in materia di servizio idrico integrato.

In particolare, il riferimento al Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), approvato con deliberazione ARERA 580/2019/R/idr, è stato sostituito con il nuovo Metodo Tariffario Idrico MTI-4 approvato con deliberazione ARERA 639/2023/R/idr, che costituisce oggi il quadro tariffario di riferimento per il settore. È stato inoltre recepito il D.Lgs. 18/2023 di attuazione della Direttiva UE 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Aggiornamento delle certificazioni aziendali

La Carta è stata integrata con il riferimento alla certificazione UNI/PdR 125:2022 relativa ai sistemi di gestione per la parità di genere.

La revisione recepisce i principi contenuti in tale standard estendendoli alle politiche aziendali in materia di ambiente, sicurezza, responsabilità sociale e codice etico.

Accessibilità e inclusione

Sono stati inseriti riferimenti in materia di promozione dell'inclusività e accessibilità dei siti web e dei servizi digitali, con la pubblicazione sul sito internet aziendale della dichiarazione di accessibilità ai sensi della normativa vigente, a maggior tutela degli utenti fragili e dei soggetti con disabilità.

Aggiornamento dell'organizzazione degli sportelli fisici

Nuova articolazione degli sportelli fisici territoriali:

È previsto il mantenimento dello sportello di Monza con accesso libero da parte del pubblico, mentre gli ulteriori sportelli territoriali opereranno prevalentemente mediante prenotazione dell'appuntamento.

Viene inoltre formalizzata la chiusura dello sportello di Muggiò, cessato da aprile 2026.

Miglior formulazione paragrafo Esecuzione Lavori

Nuova formulazione maggiormente leggibile che distingue in maniera più chiara le prestazioni classificabili come lavori semplici da quelle riconducibili a lavori complessi, individuando per ciascuna categoria le relative procedure e tempistiche di esecuzione.

Nuovi capitoli

Inserimento ex-novo del capitolo 17 «Valutazione della qualità del servizio», dedicata al monitoraggio della qualità del servizio e alla customer satisfaction, con definizione delle modalità di controllo delle prestazioni,

degli strumenti di rilevazione del gradimento degli utenti e degli obblighi di rendicontazione annuale dei risultati conseguiti e del capitolo 18 «Copertura assicurativa».

Ai fini di una miglior trasparenza nei confronti dell'Utente e in conformità a quanto disposto dal Codice del Consumo, sono stati inseriti due nuovi allegati alla Carta dei Servizi.

Allegato F. - Principali Condizioni Contrattuali e Tariffe SII

Allegato G. - CostoVerificaMetrica+ContributoContatore

CARTA DEI SERVIZI (post delibera 579/2025/R/idr – a partire dal 01.01.2027)

Ulteriore aggiornamento ope-legis previsto a seguito delle modifiche introdotte da ARERA con la delibera 579/2025/R/idr nell'ambito della qualità contrattuale. Tali modifiche saranno in vigore dal 01.01.2027

- Unificazione tra “reclami scritti” e “richieste scritte di rettifica di fatturazione”. Stesso termine di risposta (30 giorni lavorativi) e stesso indennizzo. Eliminato quindi lo standard generale “Tempo di risposta alle richieste scritte di rettifica fatturazione”. Rimane quello per il “Tempo di rettifica fatturazione” (60 giorni). Pertanto, eliminata la definizione “Richiesta scritta di rettifica fatturazione”.
- Indennizzi Automatici: la limitazione di corresponsione di un solo indennizzo per il mancato rispetto del medesimo standard nell'anno solare è mantenuta esclusivamente per il caso in cui l'utente abbia già ricevuto nell'anno un indennizzo per risposta tardiva a un reclamo relativo alla medesima doglianza.
- Obbligo di fornire, su richiesta dell'Utente, il verbale di intervento in caso di verifica o sostituzione del misuratore effettuata d'ufficio.
- (*Sportello online*) Rafforzamento delle tutele per i reclami e/o richieste scritte di informazioni presentati tramite lo sportello online:
 - Ricevuta automatica obbligatoria all'Utente con data di presentazione e codice della pratica, oltre alla possibilità di scaricare o ricevere via email il modulo compilato.
 - Accesso all'area personale mantenuto per almeno un anno dopo la disdetta del contratto.

Modifica della gestione dei preventivi

- Viene eliminato il precedente meccanismo che prevedeva il pagamento anticipato di un contributo per sopralluogo pari a euro 100,00 oltre IVA, successivamente detratto dal costo dell'intervento in caso di accettazione del preventivo.
- La nuova formulazione prevede invece che il costo del sopralluogo, pari a euro 200,00 oltre IVA, venga addebitato esclusivamente nei casi in cui il richiedente non accetti il preventivo entro il termine di validità di 120 giorni.

Introduzione del domicilio digitale speciale

Viene introdotta la facoltà per l'utente consumatore di eleggere un indirizzo e-mail quale domicilio digitale speciale per specifiche comunicazioni relative alla propria fornitura. Le comunicazioni così inviate tramite servizio di recapito certificato sostituiscono quelle cartacee e si considerano legalmente conosciute al momento della consegna all'indirizzo eletto. L'utente è tenuto a mantenere aggiornato il recapito e può modificarlo o revocarlo in qualsiasi momento.

Nuovo numero servizio assistenza clienti da rete mobile

È stato aggiunto un ulteriore numero di contatto del Servizio Clienti, per le chiamate da rete mobile al costo previsto dal proprio piano tariffario, in aggiunta a quello gratuito per le chiamate da rete fissa.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (pre-delibera 579/2025/R/idr – fino al 31.12.2026)

Articolo 2 – Inquadramento normativo

L'articolo è stato aggiornato mediante il recepimento del più recente quadro normativo e regolatorio applicabile al Servizio Idrico Integrato.

Articolo 3 – Definizioni

Tra le nuove definizioni introdotte assumono particolare rilievo:

- Gestore Idrico della Distribuzione Interna (GIDI);
- Gestore idropotabile;
- Punto di utenza o punto d'uso;
- Comunicazione di assimilazione alle acque reflue domestiche.

L'inserimento delle nuove definizioni recepisce direttamente il D.Lgs. 18/2023 e costituisce il presupposto per la successiva ridefinizione delle responsabilità tra Gestore del servizio e responsabili delle reti idriche interne agli edifici.

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Articolo 10 – Allacci e prese antincendio

Articolo meglio riformulato, accorpendo tutte le disposizioni atte a regolamentare l'uso e la tariffazione delle prese antincendio.

Articolo 11 – Diritto alla fornitura

La revisione disciplina con maggiore dettaglio i casi di potenziamento e adeguamento delle reti acquedottistiche.

In caso di trasformazioni urbanistiche o di interventi edilizi significativi, l'utente viene espressamente obbligato a verificare che il Comune o l'ente competente abbia acquisito il preventivo parere del Gestore sulla capacità delle infrastrutture esistenti.

Articolo 12 – Modalità di fornitura

È stata introdotta una disciplina organica per la regolarizzazione degli impianti condominiali dotati di contatori contrattualizzati installati all'interno delle singole unità immobiliari. La nuova previsione stabilisce che il Gestore realizzi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, un punto di consegna generale al confine di proprietà, dotato di adeguati dispositivi di intercettazione e protezione. Viene confermata la validità dei contatori esistenti ai fini della fatturazione, prevedendo al contempo la facoltà di adottare un unico contratto condominiale con misurazione centralizzata.

L'articolo chiarisce inoltre il nuovo confine di competenza tra Gestore e GIDI/Utente, attribuendo al Gestore la responsabilità manutentiva fino al punto di consegna e al GIDI la gestione e manutenzione della rete interna, comprese le perdite idriche. Sono altresì disciplinate le conseguenze della mancata riparazione delle perdite, con possibilità di addebito dei consumi dispersi e di sospensione dell'erogazione per esigenze di tutela della rete e della continuità del servizio.

Articolo 14 – Divieto di subfornitura

Alla previsione già esistente viene aggiunta la possibilità di procedere alla disattivazione della fornitura e alla risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

È stato inoltre espressamente richiamata la possibilità di promuovere azioni civili e penali a tutela del Gestore.

Articolo 20 – Gruppi di misura

Sono state introdotte nuove prescrizioni sui manufatti di alloggiamento, sui sistemi antiriflusso e sulle modalità di installazione dei contatori.

Vengono inoltre introdotti specifici richiami ai nuovi obblighi del GIDI in materia di protezione dal riflusso.

Articolo 22 – Richiesta di allacciamento

Viene eliminato il precedente meccanismo che prevedeva il pagamento anticipato di un contributo per sopralluogo pari a euro 100,00 oltre IVA, successivamente detratto dal costo dell'intervento in caso di accettazione del preventivo. La nuova formulazione prevede invece che il costo del sopralluogo, pari a euro 200,00 oltre IVA, venga addebitato esclusivamente nei casi in cui il richiedente non accetti il preventivo entro il termine di validità di 120 giorni.

SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 44 - Separazione reti interne

Inserito il limite di recapito in rete mista pari a 20 l/s per ettaro di superficie impermeabile, fermo restando il RR 7/2017 sull'invarianza idraulica.

Chiarita la distinzione tra acque meteoriche soggette e non soggette alla disciplina regionale.

Art. 45 - Allacciamento alle reti fognarie pubbliche

Le principali novità riguardano l'inserimento della disciplina dettagliata sulle acque meteoriche non soggette a RR 4/06 e la previsione dell'erogazione di penalità a seguito della mancata presentazione del progetto di riduzione/eliminazione delle portate meteoriche.

Specificati criteri di laminazione

- 10 l/s/ha per interventi soggetti a invarianza idraulica;
- 20 l/s/ha per gli altri casi;
- 40 l/s/ha per rinnovo autorizzazioni industriali esistenti.

Art. 46 - Prescrizioni per gli allacciamenti

Inserita la precisazione circa il fatto che tutte le linee soggette a controllo devono avere idoneo pozzetto di campionamento e che il Gestore non risponde degli allaggiamenti dovuti ad allacci realizzati sotto il terzo superiore della condotta pubblica.

Art. 51 - Reti fognarie private

Inserito un nuovo comma che disciplina i casi in cui una tratta di pubblica fognatura ricada in area privata, prevedendo la possibilità per il Gestore di ricollocarla su suolo pubblico con il trasferimento della manutenzione delle condotte residue ai privati ed esclusione di responsabilità del Gestore per rigurgiti dovuti ad allacci non conformi.

Art. 57 - Scarichi industriali

Aggiunte prescrizioni sui pozzetti di campionamento per i quali sono richiesti:

- posizione sicura per il campionamento;
- caratteristiche dimensionali minime;
- approvazione preventiva di eventuali pozzetti difformi.

Art. 60 - Cessazione scarichi autorizzati

Precisata la necessità di presentare una nuova istanza (o modifica di istanza) qualora si richieda la riattivazione di uno scarico cessato. In caso di cessazione, le decorrenze tariffarie cessano dalla data effettiva di cessazione dello scarico verificata dal Gestore.

Art. 62 - Tariffe fognatura e depurazione

Inserita disciplina specifica per gli scarichi industriali, prevedendo una tariffazione per singola linea di scarico, la cui determinazione è lasciata a cura del Gestore.

REGOLAMENTO (post delibera 579/2025/R/idr – a partire dal 01.01.2027)

Ulteriore aggiornamento ope-legis previsto a seguito delle modifiche introdotte da ARERA con la delibera 579/2025/R/idr nell'ambito della qualità contrattuale. Tali modifiche saranno in vigore dal 01.01.2027

- Unificazione tra “reclami scritti” e “richieste scritte di rettifica di fatturazione”. Stesso termine di risposta (30 giorni lavorativi) e stesso indennizzo. Eliminato quindi lo standard generale “Tempo di risposta alle richieste scritte di rettifica fatturazione”. Rimane quello per il “Tempo di rettifica fatturazione” (60 giorni). Pertanto, eliminata la definizione “Richiesta scritta di rettifica fatturazione”.
- Obbligo di fornire, su richiesta dell'Utente, il verbale di intervento in caso di verifica o sostituzione del misuratore effettuata d'ufficio.

Modifica della gestione dei preventivi

Viene eliminato il precedente meccanismo che prevedeva il pagamento anticipato di un contributo per sopralluogo pari a euro 100,00 oltre IVA, successivamente detratto dal costo dell'intervento in caso di accettazione del preventivo.

La nuova formulazione prevede invece che il costo del sopralluogo, pari a euro 200,00 oltre IVA, venga addebitato esclusivamente nei casi in cui il richiedente non accetti il preventivo entro il termine di validità di 120 giorni.

Introduzione del domicilio digitale speciale

Viene introdotta la facoltà per l'utente consumatore di eleggere un indirizzo e-mail quale domicilio digitale speciale per specifiche comunicazioni relative alla propria fornitura. Le comunicazioni così inviate tramite servizio di recapito certificato sostituiscono quelle cartacee e si considerano legalmente conosciute al momento della consegna all'indirizzo eletto. L'utente è tenuto a mantenere aggiornato il recapito e può modificarlo o revocarlo in qualsiasi momento.

LINEE GUIDA ALLEGATE AL REGOLAMENTO

È stata introdotto un paragrafo specifico per gli allacciamenti di fognatura degli insediamenti produttivi, definendo in modo organico le procedure per il rilascio del parere tecnico di BrianzAcque, del nulla osta comunale e per la successiva esecuzione degli allacciamenti. La nuova regolamentazione individua la documentazione da presentare, i termini procedimentali, gli oneri istruttori e le modalità operative per la richiesta del preventivo e la realizzazione delle opere. Viene inoltre disciplinato il rilascio dei pareri di conformità delle reti fognarie interne e precisato che il permesso di allacciamento non sostituisce il titolo abilitativo allo scarico previsto dalla normativa vigente. Sono altresì recepiti i procedimenti relativi all'invarianza idraulica e idrologica nei casi di scarico di acque meteoriche in pubblica fognatura.

DISCIPLINARE TECNICO

Art. 6 Aggiornamento Programma degli Interventi

La proposta di modifica del Pdl da parte del Gestore dovrà essere motivata e dovrà garantire il mantenimento o miglioramento di tutti gli obiettivi e relativi indicatori previsti da Arera e dall'EGA.

Art. 11 Attività di controllo degli scarichi

Introdotta l'onere a carico del Gestore di predisporre e trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno il Programma dei controlli sugli scarichi in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 128 c.2 del D.Lgs 152/06.

Art. 26 Penali

È stato introdotto un nuovo sistema strutturato di verifica annuale degli obiettivi relativi agli obblighi informativi e di rendicontazione nonché del piano dei controlli, contestazione degli inadempimenti, applicazione di penalità, individuazione delle cause esimenti e destinazione vincolata delle somme riscosse, mantenendo la piena autonomia rispetto alle penalità ARERA.

Penali relative agli obblighi informativi e rendicontazione

- Rendicontazione attuazione Programma Interventi;
- Rapporto Informativo Annuale (RIA);
- Piano controlli ed esiti acque potabili/reflue allegati al RIA;
- Report campionamenti utenti industriali;
- Proposte di aggiornamento Programma Interventi (regolatorio);
- Report economico-patrimoniale e finanziario;
- CAS Riconciliazione contabile e regolatoria.

In caso di ritardata trasmissione della documentazione prevista si applicano le seguenti penali per singolo adempimento:

- Ritardo fino a 30 giorni € 10.000;
- Ritardo da 31 a 90 giorni € 20.000;
- Ritardo oltre 90 giorni € 30.000.

In caso di mancata trasmissione, anche successivamente al sollecito scritto da parte dell'EGA: € 50.000.

Penali relative all'attuazione dei programmi di controllo e monitoraggio

Programmi annuali dei controlli degli scarichi industriali condivisi con l'EGA (ex art. 128 c.2)

Indicatore: $TPC = n^{\circ} \text{Attività di controllo eseguite} / n^{\circ} \text{Attività di controllo programmate}$,

Si applicano le seguenti penali:

- $TPC \geq 95\%$ Nessuna penale
- $90\% \leq TPC < 95\%$ € 5.000
- $80\% \leq TPC < 90\%$ € 10.000
- $TPC < 80\%$ € 20.000

LISTINO PREZZI

Le principali modifiche riguardano un adeguamento del listino prezzi ai reali costi degli approvvigionamenti dei materiali e delle lavorazioni richieste, come proposto dalla Direzione tecnica di Brianzacque, per un riallineamento ai maggiori costi di mercato attuali ed a una più precisa rendicontazione degli interventi effettuati all'utenza.

Integrato il capitolo 6) con introduzione di penalità per gli adempimenti circa la presentazione e realizzazione del progetto di riduzione/eliminazione delle portate meteoriche di cui all'art. 45 del Regolamento.